

Provincia di Benevento

DECRETO N° 03 DI ESPROPRIO

Prot. Generale n. 3232

Lì 09/04/2020

OGGETTO: ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE, AI SENSI DELL'ART 42 BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 - DEL TERRENO DESTINATO A VIABILITA' COMUNALE ESISTENTE ALLA CONTRADA PISCIARELLI INDIVIDUATO AL FOGLIO 21 PARTICELLE N. 276 – 278 – 280 PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 970,00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2020, si deliberava di accogliere l'istanza dei coniugi Esposito Apollonia nata a Foiano di Val Fortore il 14.01.1955 ed ivi residente alla Contrada Pisciarelli snc - C.F. SPS PLN 55A54 D650Y, e Facchiano Michele Felice nato a Foiano di Val Fortore il 07.02.1948, ed ivi residente alla C.da Pisciarelli snc – C.F. FCC MHL 48B07 D650O, con la quale chiedevano di regolarizzare il suolo di proprietà occupato dalla strada comunale Pisciarelli, e di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Foiano di Val Fortore di provvedere all'acquisizione degli immobili di cui alla premessa, in applicazione dei dettami di cui all'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), alla redazione di tutti gli atti occorrenti nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Considerato che:

- il D.P.R.8.6.2001 n.327, recante “TU delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, ed in particolare l'art. 42 bis prevede che: *“Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale”*;

- le opere di realizzazione e successiva manutenzione realizzate dal Comune di Foiano di Val Fortore negli anni 70 nell'area identificata a foglio 21 particelle 276,278,280 rendono accessibili e fruibili gli immobili ivi esistenti;

- l'onere economico a cui andrebbe incontro l'Ente, per poter restituire il bene occupato al privato, sarebbe di ingente entità e non sostenibile, per via delle modificazioni intervenute sulla complessiva disposizione delle aree e delle strutture in esse realizzate, delle quali non è proponibile la demolizione per la restituzione dell'area nello stato di fatto in cui si trovava al momento dell'occupazione;

- a tutt'oggi vi è l'indiscutibile prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree in questione, interesse pubblico che è certamente prevalente rispetto al



se privato, stante la indiscutibile necessità istituzionali che fanno carico al Comune per assicurare l'uso delle opere realizzate;

- non sussistono alternative alla acquisizione sanante prevista dall'art.42 bis del D.P.R.327/01, in considerazione della loro ormai irreversibile trasformazione per scopi di pubblica utilità, e delle spese in precedenza sostenute da questo Comune per la costruzione dell'opera pubblica, e dei ben più ingenti costi che prevedibilmente dovrebbero essere posti a carico del bilancio comunale per la modifica dell'esistente piano viario Comunale;

Rilevato:

- che la norma in esame prevede la sua applicabilità a fatti anteriori alla sua entrata in vigore che non hanno trovato legittimazione in idoneo titolo ablativo a causa del mancato inizio o conclusione di accordi negoziali pubblici o di procedure espropriative;

- la procedura di cui al citato art.42 bis è indubbiamente applicabile all'area identificata al Catasto Terreni al foglio 21 particelle 276, 278, 280, ove insistono opere di viabilità a servizio delle aziende agricole residenziali e dei fondi agricoli ubicati nella zona ;

-che non necessita la notifica dell'avvio del procedimento in quanto i soggetti interessati con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 11051 in data 11/12/2019 manifestavano la volontà di cedere i suoli oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di procedere all'acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 dell'area identificata al Catasto Terreni al foglio 21 particelle 276, 278, 280 intestata per ½ alla sig.ra Esposito Apollonia nata a Foiano di Val Fortore il 14.01.1955 - C.F. SPS PLN 55A54 D650Y, e per ½ a Facchiano Michele Felice nato a Foiano di Val Fortore il 07.02.1948, – C.F. FCC MHL 48B07 D650O;

decreta:

Art. 1- Di acquisire coattivamente al patrimonio comunale del Comune di Foiano di Val Fortore la proprietà dell'area identificata al Catasto Terreni al foglio 21 particella 276, 278, 280 di complessivi mq. 970,00.

Detta area viene trasferita al Comune di Foiano di Val Fortore nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attiva e passiva se legalmente costituita. La suddetta area è, pertanto, trasferita in diritto di proprietà esclusiva in favore del Comune di Foiano di Val Fortore ad ogni effetto di legge, ed a titolo originario, ai sensi del disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 2 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante ai proprietari dei beni indicati all'art. 1 che precede è stabilito in Euro 1,50/mq. per una somma di Euro 727,50 ciascuno e per complessivi Euro 1.455,00;

Art. 3 - Di notificare il presente provvedimento di acquisizione, con le forme degli atti processuali civili, ai seguenti soggetti: A) Esposito Apollonia nata a Foiano di Val Fortore il 14.01.1955 - C.F. SPS PLN 55A54 D650Y, B) Facchiano Michele Felice nato a Foiano di Val Fortore il

le aree sono già occupate dal Comune di Foiano di Val Fortore e che lo stesso ne detiene il possesso e il godimento, per cui prescinde dall'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, nonché dell'esecuzione del decreto medesimo secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001.

Art. 4 - La notifica del presente provvedimento ai soggetti indicati all'art. 3 che precede comporta il passaggio del diritto di proprietà.

Art. 5 - In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell'acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti dell'atto di acquisizione.

Art. 6 - Il presente provvedimento di acquisizione va trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento, con dispensa di ipoteca legale, a cura e spese del Comune di Foiano di Val Fortore, pubblicato d'ufficio per estratto nel BUR telematico della Regione Campania e sul sito internet istituzionale (albo pretorio) del Comune di Foiano di Val Fortore, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese del Comune di Foiano di Val Fortore. Il tutto con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in merito.

Art. 7 - Ai fini della registrazione e trascrizione del presente Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali disposte per gli atti posti in essere per pubblica utilità, in quanto lo stesso è stato emesso nell'ambito del procedimento espropriativo preordinato alla realizzazione di un'opera pubblica. Il Presente Decreto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della tabella articolo 22 del DPR 642 del 26/10/1972.

Art. 8 - Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Art. 9 - Questo Ufficio provvederà, entro trenta giorni dalla sua emanazione, alla trasmissione di copia integrale del presente provvedimento alla Corte dei Conti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Antonio Pacifico)